#### Contratti tra fabbricanti e commercianti

#### 493. Ordinazioni.

Le ordinazioni avvengono attraverso la visita di agenti rappresentanti o direttamente tra le parti.

Se il contratto è promosso da agenti, questi usano esibire depliant e listini prezzi illustrativi della merce.

Sia la ditta che l'agente sogliono rilasciare delle copie commissioni che l'acquirente sottoscrive: dette commissioni si intendono valide solo se confermate dalla Casa.

#### 494. Conclusione del contratto.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Casa comunica al cliente la conferma dell'ordine oppure spedisce la merce.

#### 495. Concessione di vendita con esclusiva.

La concessione in esclusiva può riguardare il marchio o il modello.

### 496. Specie di vendita.

La vendita è fatta su presa visione dell'eventuale campione "franco fabbrica".

### 497. Unità di base di contrattazione.

La merce è venduta a numero di pezzi.

## 498. Modo di misurazione.

Per la misurazione si adopera il metro lineare. La merce può essere calcolata anche a metro quadrato.

## 499. Campioni.

Per grosse forniture si usa presentare dei campioni che vengono custoditi per eventuali controlli.

### 500. Requisiti della merce.

I mobili debbono essere sempre forniti nella loro funzionalità, finiti e completi di accessori.

Le parti di vetri, cristalli semplici o molati, mezzi cristalli, le coperture dei piani di marmo, vetro, metallo, stoffa, laminati o altri prodotti normali devono corrispondere esattamente nella loro essenza e qualità a quelle descritte dal venditore.

Solo nel caso di presentazione di disegni con particolari costruttivi al vero, il costruttore è tenuto ad attenersi agli stessi,.

Nel caso di prodotti di particolare pregio, gli stessi devono essere preventivamente concordati e convenuti con il committente:

### a) Interpretazione di alcune dizioni

La dizione corrente "mobili di noce, di mogano, di palissandro, di radica" e in genere di qualsiasi legno di ebanisteria inserita in un contratto di ordinazione di vendita, non significa che i mobili stessi debbano essere interamente costruiti del legno o dei legni indicati, ma soltanto impiallacciati di essi, con sottoposto ossatura o interno in legno comune, o in compensato, o con pannelli di truciolato o stratificato, o dell'uno e dell'altro insieme, secondo le esigenze della tecnica costruttiva.

La dizione corrente "mobili lastronati in noce, mogano e altri legni di ebanisteria", indica i mobili costruiti con l'interno e l'ossatura in legno comune o compensato, rivestiti di lastroni dei legni indicati, dello spessore di almeno 3 mm.

La dizione corrente "mobili massicci o a struttura massiccia in noce, mogano, palissandro e altri legni di ebanisteria", indica soltanto quelli interamente costruiti di tali legni.

La dizione corrente "mobili masselli", indica solamente il fatto che gli stessi sono composti, per la parte esterna del legno indicato e per la parte interna di essenze meno nobili, la di legno massiccio. La dizione corrente "mobili in laminato", indica i mobili costruiti con l'interno in truciolato, compensato, o tamburato o m.d.f., rivestivi sulla superficie esterna con laminato che va da 0,4 a 0,9 decimi di mm.

La dizione corrente "mobili in laminato melaminico", indica i mobili costruiti con l'interno in truciolato o m.d.f. e rivestiti con uno stato sottilissimo di laminato che va da 0,1 a 0,4 decimi di mm.

E' comunque uso specificare, in fase di vendita, le caratteristiche tecniche del manufatto in oggetto.

#### b) Lucidatura.

La lucidatura si può intendere effettuata con vernici alla nitro o poliesteri sia nella versione brillante che opaca per l'esterno come per l'interno,

La lucidatura si può anche convenire in lucido per l'esterno, a cera e a mezzo lucido per l'interno; per i mobili in legno comune in lucido a tampone per l'esterno e levigato greggio per l'interno, La semplice dizione "dorato" non significa a oro fino dovendo essere particolarmente convenuta.

La dizione "verniciato", indica una verniciatura normale a olio a corpo e a pennello; la dizione "laccato", indica una verniciatura a smalto lucido od opaco normale, ma non molata.

La laccatura "molata", alla nitrocellulosa o con qualunque altro processo speciale, viene convenuta espressamente.

### 501. Imballaggio.

Vengono adoperate scatole di cartone o gabbie in liste di legno e la relativa spesa è addebitata "al costo", oppure in percentuale.

Si fa eccezione quando nei listini prezzi è incluso l'imballo.

Il peso lordo e il netto è segnato sui colli e sulle bolle di consegna.

### 502. Deposito della merce.

Le merci vendute vengono trattenute gratuitamente dal fabbricante nei propri magazzini per un periodo di tempo non superiore, comunque, a 30 giorni dal termine di consegna fissato in contratto, trascorsi i quali si usa addebitare i diritti di magazzinaggio.

E' norma che il deposito della merce non sospende la fatturazione e i termini di pagamento.

### 503. Consegna.

Le vendite si intendono fatte franco destino.

La consegna va effettuata entro il termine fissato nel contratto, per il quale, peraltro, è ammessa una certa tolleranza, tanto che se non sono espressamente convenute non sono ammesse penalità per ritardata consegna.

## 504. Consegna ripartita.

Le consegne possono avvenire anche ripartitamente.

### 505. Verifica della merce.

La verifica avviene di norma all'atto del ricevimento; per le merci destinate all'esportazione, la verifica avviene alla consegna "franco fabbrica".

## 506. Collaudo.

Il collaudo avviene contestualmente alla verifica.

### 507. Tolleranza.

Leggere differenze di tinta sono tollerate per mobili costruiti in accompagnamento ad altri preesistenti.

#### 508. Ricevimento.

Le eventuali spese di sosta in arrivo sono a carico dell'acquirente. L'acquirente può rifiutare la merce se non corrispondente a quella ordinata.

### 509. Ritardo nella consegna.

La merce viene accettata anche se consegnata con ritardo di non oltre 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

### 510. Pagamento.

Il pagamento ha luogo presso il domicilio del venditore. Termini e sconti sono contrattati di volta in volta.

### 511. Obblighi di garanzia del venditore.

Il mobilio oggetto di contratto si intende venduto come costruito in perfetta regola, e il venditore dà garanzia per eventuali vizi o difetti derivanti dalla qualità del materiale e dalla perfetta rifinitura.

Tale garanzia ha la durata di 90 giorni, ma essa viene meno se i mobili siano tenuti in locali non adatti (per esempio per umidità o per eccessivo calore).

Nessuna garanzia è data per il tarlo.

## 512. Reclami.

I reclami possono essere avanzati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Merce palesemente difettosa viene sostituita.

Contratti tra fabbricanti o commercianti e privati consumatori

### 513. Preventivi.

Se richiesti dal cliente, sono rilasciati preventivi, non impegnativi per le parti, in cui vengono specificate le caratteristiche costruttive e il materiale impiegato.

#### 514. Conclusione del contratto.

Il contratto si intende concluso, dopo la verifica delle misure in luogo da parte del venditore, all'atto dell'accettazione, da parte del cliente, della copia commissione e del preventivo.

#### 515. Unità di base di contrattazione.

La merce è venduta a numero di pezzi.

#### 516. Modo di misurazione.

Viene adoperato il metro lineare. La merce viene calcolata anche a metro quadrato.

### 517. Requisiti della merce.

Valgono le stesse norme contenute sotto la stessa voce concernenti le contrattazioni da fabbricanti a commercianti (art. 500).

### 518. Deposito della merce.

Su richiesta del cliente, il venditore trattiene gratuitamente nei propri magazzini la merce per un periodo limitato e ragionevole, trascorso il quale si usa invitare il cliente stesso a ritirare la merce.

Il mancato ritiro della merce non sospende i termini di pagamento pattuiti.

## 519. Consegna.

Nelle vendite a privati su piazza è uso consegnare i mobili a domicilio del compratore, specie nel caso in cui occorrano operazioni di normale ambientazione e lavori di adattamento.

Il contratto comprende la posa in opera limitata al collocamento dei mobili nella loro funzionalità e alle parti di rivestimento in legno di cui si compone la fornitura dell'arredo.

La consegna va effettuata entro il termine fissato nel contratto per il quale, peraltro, è ammessa una certa tolleranza, tanto che, se non sono espressamente convenute nel contratto, non sono ammesse penalità per ritardata consegna.

La merce può essere consegnata anche ripartitamente.

La merce può essere consegnata anche con un ritardo di 30 giorni rispetto ai termini pattuiti, salvo casi di forza maggiore.

#### 520. Tolleranza.

Leggere differenze di tinta sono tollerate per mobili costruiti in accompagnamento ad altri preesistenti.

### 521. Trasporto.

Le spese di trasporto sono a carico del venditore, fatta eccezione per consegne da effettuarsi in località lontane, per arredi speciali, in luoghi particolarmente difficoltosi da raggiungere e che abbisognino di mezzi speciali per la collocazione.

## 522. Pagamento.

Il pagamento ha luogo presso il domicilio del venditore.

E' uso corrispondere un anticipo del 20-30% al momento della sottoscrizione del contratto.

# 523. Obblighi di garanzia del venditore.

Il mobilio oggetto di contratto si intende venduto come costruito in perfetta regola, e il venditore dà garanzia per eventuali vizi o difetti derivanti dalla qualità del materiale e dalla perfetta rifinitura.

Nessuna garanzia è data per il tarlo.